



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 10/18/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETA' ATHESIA DRUCK S.R.L. DEL CAPITALE
SOCIALE DELLA SOCIETÀ INIT-HOLDING S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 505/17/CONS, del 19 dicembre 2017, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2016*;

VISTA la nota pervenuta il 3 agosto 2018 (prot. AGCOM n. 71212) e la successiva integrazione del 7 agosto 2018 (prot. AGCOM n. 73887) con la quale la società Athesia Druck S.r.l. ha comunicato di aver acquisito l’intero capitale sociale della società Init Holding S.r.l.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente, Athesia Druck S.r.l., dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in Via dei Portici 41, 39100 – Bolzano (BZ), c.f./p.iva e iscrizione al Registro delle imprese di Bolzano n. 00853870210;

- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) al n. 6525 nel settore dell’editoria e operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

- avente il seguente assetto amministrativo: presidente del consiglio di amministrazione con rappresentanza legale: Ebner Michael, c.f. *OMISSIS*, consigliere (delegato) Mueller Alois, c.f. *OMISSIS*; consiglieri: Mayr Christine, c.f. *OMISSIS*, Ebner Toni c.f. *OMISSIS*, E&E holding & Consulting S.r.l., c.f. 0292270215;

- controllata al 100% dalla società Athesia S.p.A. (c.f. 00100770213), società a sua volta controllata con il 50,1% del capitale sociale dalla società E&E Holding & Consulting GmbH (c.f./p.iva n. 02921370215), il cui controllo è esercitato dal sig. Ebner Michael (c.f. *OMISSIS*) con il 57% dei diritti di voto in assemblea;

- editrice delle seguenti testate: “Dolomiten”, quotidiano; “Zett – Die Zeitung Am Sonntag”, “In SudTirol”, settimanali; “Die Sudtiroler” Frau”, “Qui Merano”, “Qui BassaAtesina”, “Qui Bolzano”, “Qui Rovereto”, “Qui Trento”, “Qui ValleIsarco”, quindicinali; “Katholisches Sonntagsblatt”, “Klimahaus – Casa Clima”, periodici; “SudTirol-Extra”, “Der Schlern”, “La Finestra”, “Radius-Magazin fur die Europa region”, “Athesia Intern.”, mensili; “Toi - Informazioni Trentine”, quadrimestrale; “Dolomiten On Line”, “Sud Tirol On Line”, “Suedtirol News”, quotidiani *on line*;

- controllante le seguenti società: Vinscheger Medien S.r.l. (al 97,46%), c.f. 01508060215, iscritta al ROC con il n. 3226, operante nel settore dell’editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul *web*; Bezirksmedien GmbH (al 100%), c.f. 01546990217, iscritta al ROC con il n. 10.516, operante nel settore dell’editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul *web*, editrice dei periodici mensili

“Plus” e “WIR” e del quattordicinale “Die Baz” con relativo supplemento “Puschtra”; Sport Media Suedtiroil S.r.l. (al 100%), c.f. 02608370215, iscritta al ROC con il n. 18.272, operante nel settore dell’editoria quotidiana e periodica (e agenzie di stampa) anche sul *web*, editrice della testata “Sport News” quotidiano *on line*; Brennercom S.p.A. (al 99%), c.f. 01710910215, iscritta al ROC con il n. 15.689, operante nel settore delle comunicazioni elettroniche; Funkhaus Südtirol S.r.l. (al 50%), c.f./p.iva n. 02276690217, iscritta al ROC al n. 8193 in qualità di concessionaria di pubblicità e produttore di programmi; Athesia Energy S.r.l. (al 95%), c.f. 02687080214, non iscritta al ROC e non operante nel SIC; Gastro Schnals S.r.l., c.f. 02968400214, non iscritta al ROC e non operante nel SIC;

- la società Funkhaus Südtirol a sua volta controlla al 100% le seguenti società: On Air S.r.l. c.f./p.iva. n. 01098230210, iscritta al ROC con il n. 8.195 operante nel settore della radiodiffusione sonora commerciale locale, esercente l’emittente radiofonica Sudtiroil 1 (Concessione Ministeriale prot. 930002 del 20/09/2002); RTT Radio Television Tirol S.a.r.l., c.f./p.iva n. 00468740212, iscritta al ROC con il n. 2.738, esercente l’emittente radiofonica commerciale locale Radio Tirol (Concessione Ministeriale prot. 905903 del 09/09/2002);

3. la società acquisita Init Holding S.r.l. alla data dell’operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in Via Abbondio Sangiorgio n. 12, 20145 – Milano (MI), c.f./p.iva n. 08453100151, iscritta al Registro delle imprese di Milano n. REA MI-1224154;

- non iscritta al ROC e operante nel SIC tramite società controllate;

- avente il seguente assetto amministrativo e societario: presidente del consiglio di amministrazione Marina Mattiazzo Gelmi di Caporiacco (c.f. *OMISSIS*), amministratore delegato Sergio Gelmi di Caporiacco (c.f. *OMISSIS*); titolari ciascuno del 50% delle quote del capitale sociale;

- controllante le seguenti società: Società Iniziative Editoriali - S.I.E. S.p.A. (al 100%, c.f./p.iva n. 01568000226), operante nel settore dell’editoria quotidiana e periodica (e agenzie stampa) anche sul *web*, iscritta al ROC con il n. 7314; Media Alpi Pubblicità S.r.l. Società Unipersonale (al 100%, c.f./p.iva n. 01847120225), operante nel settore della pubblicità esterna, iscritta al ROC con il n. 11308; Radio Dolomiti S.r.l. a socio unico (al 100%, c.f./p.iva n. 01418590228), iscritta al ROC con il n. 8176, operante nel settore della radiodiffusione sonora commerciale locale, esercente l’emittente radiofonica Radio Dolomiti (Concessione Ministeriale prot. 900209); Società Tipografica Trentina - STT S.r.l. in liquidazione (al 100%, c.f./p.iva n. 06602530153), SEGE S.r.l. società unipersonale (al 100%, c.f./p.iva n. 08453090154), ARIES S.r.l. (al 100%, c.f./p.iva n. 02240310215), Property Service S.r.l. società unipersonale (al 100%, c.f./p.iva n. 09218021005), Zodiaco 2005 S.r.l. società unipersonale (al 100%, c.f./p.iva n. 08729281009);

4. l'operazione in esame è stata posta in essere mediante l'acquisto da parte della società Athesia Druck S.r.l. dell'intero capitale sociale della società Init – Holding S.r.l dai sig.ri Sergio Gelmi di Caporiacco e Marina Mattiazzo Gelmi di Caporiacco, titolari ciascuno del 50% delle quote del capitale sociale, tramite contratto di cessione stipulato a Bolzano (BZ) in data 24 luglio 2018 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bolzano (BZ) in pari data, Serie 3S al n. 59 (2018));

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, l'operazione in esame non rileva in quanto nessuna delle società coinvolte detiene titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Athesia Druck S.r.l., anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2016 ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC, pari allo *OMISSIS* % della dimensione complessiva del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 505/17/CONS del 1 dicembre 2017 (€ 17.640 milioni di euro per l'anno 2016) – e la società acquisita INIT-Holding S.r.l., nel 2016 non ha conseguito ricavi da attività economiche SIC, pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del Testo Unico, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, l'operazione non rileva in quanto il soggetto acquirente non svolge attività televisiva in ambito nazionale;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 5 ottobre 2018

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano